

Tutte le novità del ddl di riforma del Cpi, varato in Cdm. Stop ai marchi che evocano le IG

06901

Diritti industriali, basta carta

I depositi e le rivendicazioni di privativa si faranno on line

DI LUIGI CHIARELLO
E ENZO JANDOLI

Stop ai marchi che evocano le denominazioni d'origine. E basta carta per il deposito dei diritti di privativa industriale. Sono questi due dei passaggi più rilevanti contenuti nel disegno di legge che riforma il Cpi, il codice di proprietà industriale ex dlgs n. 30/2005. L'obiettivo del provvedimento è di rafforzare la competitività del sistema Italia tramite una maggiore protezione dei diritti di privativa, uno snellimento delle procedure e un avvicinamento alle procedure di digitalizzazione. Vediamo, dunque, per punti le proposte di modifica di maggior interesse.

• **Il ddl - relativamente al divieto di registrazione** di marchi aggiunge all'articolo 14 del CPI anche i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine.

• **Al codice della proprietà industriale** viene aggiunto un altro articolo, il 34 bis, che dispone la protezione temporanea dei disegni e modelli. In particolare, per quei disegni e modelli presentati in una esposizione ufficiale, o ufficialmente riconosciuta; ad esempio agli eventi fieristici o nelle manifestazioni di fashion design, tenuti in Italia o all'estero. La protezione sarà concessa a seguito di domanda depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni o modelli o dei prodotti che li incorporano presso il ministero delle Imprese e del made in Italy.

• **L'articolo 65 del CPI cambia.** Si prevede che i diritti nascenti dalle invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), spettino alla struttura di appartenenza del ricercatore/inventore. E quando quest'ultimo comunica tempestivamente alla propria struttura l'oggetto dell'invenzione, l'ente avrà sei mesi di tempo per depositare la domanda di brevetto

o comunicare all'inventore medesimo l'assenza di interesse a procedere; salvo indicare una proroga di altri sei mesi per effettuare questa comunicazione.

In pratica, il ddl ribalta l'impianto della disposizione oggi in vigore (*Professor privilege*), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in primis, alla struttura di appartenenza. E, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore.

In più, viene confermato il diritto dell'inventore/ricercatore a una remunerazione non inferiore al 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dallo stesso ideata.

• **Università, enti pubblici di ricerca e I.R.C.C.S.** potranno costituire degli uffici di trasferimento tecnologico. La loro finalità? Promuovere la valorizzazione dei brevetti, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

• **Il ddl favorisce la digitalizzazione** delle procedure amministrative nei depositi dei diritti di privativa industriale. In particolare, all'articolo 147 CPI viene aggiunto un comma (2bis) che prevede che l'accesso all'utilizzo del sistema di deposito telematico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) sia consentito, a condizione che venga accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consenta di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito.

Allo stesso modo, quando si dovrà rivendicare un diritto di priorità di una privativa industriale - in alternativa a quanto previsto dall'articolo 169 del CPI, per cui si deve unire una copia della domanda prioritaria da cui si rilevano nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto - si potrà indicare un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo e che consenta all'UIBM di acquisire il fascicolo stesso.

• **In tema di marchi relativi a prodotti agricoli,** il ddl dispone che l'art. 170 comma 2 del CPI preveda un ulteriore paragrafo; in base ad esso il ministero dell'agricoltura, entro 20 giorni dal deposito della domanda di marchio, dovrà esprimere parere vincolante al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui verrà chiesta la registrazione come marchio costituisca usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine.

• **La riforma varata dal Cdm modifica** anche l'articolo 177 del CPI, integrandolo. Si prevede che tra i soggetti legittimati all'opposizione alla domanda di registrazione di marchio vi siano anche quelli titolari di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche. E, in assenza di un consorzio di tutela appositamente riconosciuto, potrà intervenire direttamente il ministero dell'Agricoltura per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, agricole, alimentari dei vini o dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose.

• **Il disegno di legge prevede, infine,** norme di coordinamento ed adeguamento del CPI. Due sono di particolare rilievo:

1) la modifica dell'articolo 60, che dispone che il brevetto per invenzione industriale duri vent'anni; dalla data di deposito della domanda sino all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. Lo stesso vale per il modello di utilità, la cui durata sarà però di 10 anni.

2) la modifica dell'articolo 129, che prevede la possibilità di procedere col sequestro dei prodotti contraffatti esposti in fiera (quindi con soppressione del terzo comma, che recita: «Non possono essere sequestrati, ma solo descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di una esposizione ufficiale»).

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1603 - T.1752



06901

Cosa prevedono le innovazioni al codice della proprietà industriale

06901

- divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;
- protezione temporanea per i disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali;
- i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spetteranno alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto di quest'ultimo di esserne riconosciuto autore.
- università, enti pubblici di ricerca e IRCCS saranno autonomi nel disciplinare le premialità connesse all'attività inventiva;
- controllo preventivo rafforzato e procedura accelerata per il deposito di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del paese;
- tempi di giudizio più rapidi presso la commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm);
- l'Uibm non avrà più l'obbligo di trasmettere la documentazione cartacea depositata in Camera di commercio;
- il ministero dell'agricoltura dovrà tutelare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, in assenza di consorzi di tutela;
- il tirocinio obbligatorio per l'ammissione all'esame abilitativo all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale passerà da 18 a 12 mesi;
- la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale sarà subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.